



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE**

(ART.113 D.LGS.N.50/2016)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. IN DATA

I N D I C E

- Art.1 – Oggetto del regolamento e principi generali
- Art.2 – Definizioni
- Art.3 – Costruzione e gestione del Fondo
- Art.4 – Gruppo di Lavoro
- Art.5 – Atto di incarico
- Art.6 – Calcolo del Fondo
- Art.7 – Calcolo del Fondo per l’Innovazione
- Art.8 – Fondo spettante alla Stazione Unica Appaltante (SUA)
- Art.9 – Calcolo del FFT e ripartizione tra i singoli interventi
- Art.10 – Ripartizione del Fondo del singolo intervento tra le varie attività
- Art.11 – Liquidazione
- Art.12 – Utilizzo del Fondo per l’innovazione
- Art.13 – Polizze Assicurative
- Art.14 – Disposizioni finali
- Art.15 – Applicazione

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").
2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche, forniture e servizi all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art.31 comma 12 D.Lgs. 50/2016:

"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."

Infine l'art.102 comma 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede:

"Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al Comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."

3. Il presente Regolamento si applica alla programmazione ed esecuzione di lavori pubblici, acquisizione di forniture e servizi così come indicati dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività enunciate al successivo art.6.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. Per le forniture e servizi si intende per "progetto" tutta la fase di studio propedeutica all'affidamento e necessaria per la predisposizione del bando di gara nonché la verifica della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio.

- B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (d’ora in poi, per brevità, denominato RUP) di cui al D.Lgs.50/2016, il titolare della Posizione Organizzativa (d’ora in poi, per brevità, denominato PO) o il funzionario dallo stesso nominato, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
- C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione comunale di Sozzago o altre convenzionata, che collabora direttamente alle attività di cui all’art.9, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) “COLLAUDATORE.”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art.102 D.Lgs.50/2016.
- F) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono i ruoli di RUP, progettista, collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato al successivo art.4.
- G) “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs.50/2016, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità, partenariato pubblico/privato, ecc.).
- H) “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- I) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (d’ora in poi, per brevità, denominato FFT): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

1. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto di lavori, forniture e servizi, può essere inserito il 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza, esclusa IVA), anche se l’affidamento avviene tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016.
2. L’ammontare del FFT non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora, in sede di aggiudicazione, si verificano dei ribassi.
3. Il Fondo è compreso all’interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 15, comma 1) lett. k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1/4/1999 e dall’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4

Gruppo di Lavoro

1. La PO competente può costituire un gruppo di lavoro formato da personale interno, anche appartenente ad altro settore comunale, al fine di procedere alle seguenti attività o funzioni:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione del contratto;

- collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il gruppo è formato compatibilmente con i requisiti di seguito indicati:
- limiti di professionalità derivanti dai titoli di studio posseduti da ciascun componente come definiti dalla normativa vigente;
 - grado di specializzazione e di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui il contratto si riferisce.
3. La consistenza numerica del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla tipologia del contratto ed alla sua entità economico-finanziaria. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dalla PO competente garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione del personale. All'interno del Gruppo di Lavoro sono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi occorrenti.

Art. 5

Atto di incarico

1. Nell'atto di incarico devono essere individuati:
- a) la spesa che deve trovare la corretta allocazione nel bilancio di previsione della Stazione Appaltante;
 - b) l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando il profilo professionale e la categoria, le prestazioni da svolgere ed i termini entro i quali le stesse devono essere eseguite;
 - c) l'aliquota percentuale del FFT spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro;
 - d) l'elenco del personale con funzioni di supporto esterno al settore direttamente interessato, dando atto che la determinazione delle aliquote da applicare al personale esterno al settore sarà concordata tra le PO interessate.
2. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione dalla PO competente sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo art. 10.
4. Del conferimento dell'incarico, formalizzato attraverso apposita determinazione, sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 6

Calcolo del Fondo a consuntivo.

1. Si intendono escluse dall'incentivo le attività di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non sono da intendersi manutenzione straordinaria tutti quegli interventi di lavori forniture e servizi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite per cui i costi rientrano tra le quote capitalizzabili. A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia tutti gli interventi ricadenti al Titolo secondo del Bilancio di competenza, finalizzati ad investimenti.
2. L'importo di ciascun contratto é determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi, IVA esclusa.

3. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici indipendentemente dall'importo; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 40.000 Euro e a condizione che comportino l'approvazione di un piano di intervento e/o studio di fattibilità e/o quadro economico.

Art. 7

Calcolo del Fondo per l'Innovazione

1. Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetto di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 legge 196/1997;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8

Fondo spettante alla Stazione Unica Appaltante (d'ora in poi, per brevità, denominata SUA)

1. Ogni RUP degli Enti facenti parte della SUA che si avvale della stessa per l'espletamento delle procedure di gara relative a lavori/forniture/servizi deve prevedere nel quadro economico di spesa del progetto o dell'investimento o del servizio l'applicazione di una percentuale pari al 25% dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016, ovvero pari allo 0,5% del base d'asta.
2. Il RUP di competenza deve dare comunicazione al Titolare della SUA Trecate dell'importo dello 0,5% spettante alla Commissione di gara in relazione ad ogni singolo contratto.
Il Presidente della Commissione di gara provvederà, a conclusione della procedura, con proprio atto, al riparto del Fondo di cui al precedente comma 2. da distribuire in ragione non inferiore al 45% al Presidente della Commissione o suo sostituto e la rimanente percentuale agli altri componenti la Commissione. L'incentivo di cui al presente articolo non può essere liquidato a componenti esterni alla SUA nominati dalle singole S.A. in quanto "l'esperto-componente esterno" viene già remunerato dalla Stazione Appaltante (ovvero dall'Ente facente parte della SUA) che lo ha incaricato.

Art. 9

Calcolo del FFT e ripartizione tra i singoli interventi

1. L'80% del Fondo costituisce il FFT del relativo quadro economico di spesa. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al Fondo è pari al 100% del FFT.

Art. 10

Ripartizione del Fondo del singolo intervento tra le varie attività

1. La ripartizione del FFT tra i vari soggetti di cui all'art.2 c.1 lettere b) c) d) e) f) avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure:

PER LAVORI	VALORE MASSIMO TEORICO % FINO A
Verifica preventiva dei progetti di lavori/validazione	5 %
Responsabilità del Procedimento – RUP	40 %
Direzione dei lavori, contabilità	20 %
Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	10 %
Atti amministrativi e bandi di gara	25 %

PER FORNITURE E SERVIZI	VALORE MASSIMO TEORICO % FINO A
Direttore dell'esecuzione	15 %
Direttore verifica conformità	10 %
Responsabile di Procedimento - RUP	40 %
Atti amministrativi e bandi di gara	25 %
Vigilanza sul contratto	10 %

2. La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.
3. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte, la percentuale corrispondente sarà pari a 0 (zero). La somma delle percentuali individuate può attestarsi a valori inferiori al 100%.
4. La ripartizione del FFT è operata dalla PO competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte e del rispetto dei tempi previsti nell'atto di incarico.
5. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti o una stessa attività sia svolta da due o più dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi sulla base delle attività effettivamente espletate e verificate dal RUP.

Art.11

Liquidazione

1. La liquidazione del Fondo determinato dall'art.10 verrà erogata con determinazione del RUP, ad avvenuta approvazione del CRE o delle procedure contrattuali per i servizi/forniture.
2. Qualora i soggetti coinvolti appartengano ad altre amministrazioni convenzionate, la liquidazione avverrà mediante versamento dell'importo dovuto all'amministrazione di appartenenza.

Art. 12

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione pari al 20% del Fondo totale sarà ripartito i secondo le destinazioni fissate dalla legge e previste all'art.7.
2. Qualora non si ritenesse necessario, anche per limitatezza dell'importo, attivare alcun progetto previsto dal comma 1 del presente articolo, il RUP potrà, con proprio atto, destinare la somma ad economia di spesa.

Art.13

Polizze Assicurative

1. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tecnici così come disposto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti tecnici, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle Amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento medesimo.

Art.14

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15

Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per tutti i contratti di lavori pubblici avviati prima dell'approvazione del presente regolamento, per i quali è stato previsto uno stanziamento ed accantonamento di risorse non ancora liquidate, si applicano le disposizioni per la ripartizione e la liquidazione del fondo fra i soggetti interessati, secondo quanto previsto dal presente regolamento, in quanto compatibili.